

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 685)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1959

Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni, si è avuto modo di rilevare che da parte delle Università viene dato rilievo sempre maggiore all'insegnamento della storia, letteratura, economia e diritto degli Stati Uniti d'America.

Ora, nel quadro delle iniziative intese al rafforzamento e all'intensificazione dei rapporti culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, si è ravvisata, già da tempo, la opportunità di istituire alcuni nuovi posti di professore di ruolo da destinarsi agli insegnamenti di letteratura, storia, economia americana e anche del diritto americano.

A tale scopo sono state opportunamente interpellate alcune Facoltà universitarie, presso le quali sarebbe auspicabile l'istituzione di cattedre di ruolo di discipline americanistiche, e tali Facoltà hanno assicurato di essere ben liete di destinare ad una delle predette discipline americanistiche l'eventuale nuovo posto di professore di ruolo che venisse ad esse assegnato.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge con il quale viene prevista l'istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo per l'insegnamento delle suddette discipline. Secondo la prassi costante, alla destinazione di tali posti verrà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro.

Alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.

È previsto, infine, che la legge emananda entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo da consentire alle Facoltà interessate di provvedere tempestivamente alla copertura dei nuovi posti di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Università, quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verrà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-1960 si provvederà con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.